



CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE  
PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA  
Ufficio studi

**Osservazioni a prima lettura sul decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1 (Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività, c.d. "cresci-Italia")\***

**IL TRIBUNALE DELLE IMPRESE**

Art. 2

(Tribunale delle imprese)

1. Al decreto legislativo 26 giugno 2003, n. 168 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) agli articoli 1 e 2 le parole: «sezioni specializzate in materia di proprietà industriale ed intellettuale» sono sostituite, ovunque compaiano, dalle seguenti: «sezioni specializzate in materia di impresa»;

b) all'articolo 2, le parole: «in materia di proprietà industriale ed intellettuale» sono sostituite dalle seguenti: «in materia di impresa»;

c) l'articolo 3 è sostituito dal seguente:

«Art. 3 (Competenza per materia delle sezioni specializzate).

1. Le sezioni specializzate sono competenti in materia di:

a) controversie di cui all'articolo 134 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, e successive modificazioni;

b) controversie in materia di diritto d'autore;

c) azioni di classe di cui all'articolo 140-bis del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e successive modificazioni.

2. Le sezioni specializzate sono altresì competenti, relativamente alle società di cui al Libro V, Titolo V, Capi V e VI del codice civile ovvero alle società da queste controllate o che le controllano, per le cause:

a) tra soci delle società, inclusi coloro la cui qualità di socio è oggetto di controversia;

b) relative al trasferimento delle partecipazioni sociali o ad ogni altro negozio avente ad oggetto le partecipazioni sociali o i diritti inerenti;

c) di impugnazione di deliberazioni e decisioni di organi sociali;

d) tra soci e società;

e) in materia di patti parasociali;

f) contro i componenti degli organi amministrativi o di controllo, il liquidatore, il direttore generale ovvero il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari;

g) aventi ad oggetto azioni di responsabilità promosse dai creditori delle società controllate contro le società che le controllano;

h) relative a rapporti di cui all'articolo 2359, primo comma, n. 3, all'articolo 2497-septies e all'articolo 2545-septies codice civile;

i) relative a contratti pubblici di appalto di lavori, servizi o forniture di rilevanza comunitaria in cui sia parte una società di cui al Libro V, Titolo V, Capi V e VI del codice civile, quando sussiste la giurisdizione del giudice ordinario».

2. Dopo il comma 1-bis dell'articolo 13 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, e successive modificazioni, è inserito il seguente: «1-ter. Per i processi di competenza delle sezioni specializzate di cui al decreto legislativo 26 giugno 2003, n. 168, e successive modificazioni, il contributo unificato di cui al comma 1 è quadruplicato. Si applica il comma 1-bis».

3. Il maggior gettito derivante dall'applicazione delle disposizioni di cui al comma 2 è versato all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnato al fondo istituito ai sensi dell'articolo 37, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.

4. Il comma 4 dell'articolo 140-bis del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 è sostituito dal seguente:

«4. La domanda è proposta al tribunale presso cui è istituita la sezione specializzata di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 26 giugno 2003, n. 168, e successive modificazioni».

---

\* Il presente dossier è stato elaborato dagli avv.ti Bertolotti, Cremonini, Izzo, e Schillaci, con il coordinamento degli avv.ti Colavitti e Pagotto. Si tratta di osservazioni a prima lettura redatte in via di urgenza per consentire una prima valutazione.



5. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano ai giudizi instaurati dopo il novantesimo giorno dall'entrata in vigore del presente decreto.

6. L'amministrazione provvede allo svolgimento delle attività relative alle competenze previste dal presente articolo senza nuovi o maggiori oneri e con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente".

## **Osservazioni**

### **1. Profili di rilievo costituzionale.**

**1.1.** In primo luogo, è necessario svolgere alcune considerazioni sul metodo seguito dal Governo nell'adozione delle innovazioni in parola. Anzitutto, con riferimento alla fonte ed in particolare al ricorso, nella materia de qua, al decreto legge. Come noto, infatti, la materia dell'ordinamento giudiziario – ivi compresa l'istituzione di sezioni specializzate e la devoluzione ad esse della risoluzione di determinate controversie – è soggetta, giusta gli art. 102 e 108 Cost., ad una riserva di legge. Tale riserva, in particolare, affonda le proprie radici nel principio di separazione dei poteri e segnatamente nell'esigenza – ad esso correlata – di mettere l'organizzazione del potere giudiziario al riparo da interventi del potere esecutivo. Da simili considerazioni deriva, se non l'illegittimità costituzionale del ricorso alla decretazione d'urgenza, quantomeno **la sua grave inopportunità sul piano dei più elementari equilibri di politica costituzionale.**

**1.2.** In ogni caso, anche a voler ritenere ammissibile il ricorso alla decretazione d'urgenza, gravi perplessità sorgono in merito alla ravvisabilità, nella fattispecie in esame, dei **presupposti di necessità ed urgenza di cui all'art. 77 Cost.** La mancanza di essi, peraltro, è confermata dallo stesso tenore della disposizione in parola, che differisce l'entrata in vigore delle innovazioni al novantesimo giorno successivo alla sua entrata in vigore, con ciò implicitamente confermando l'insussistenza della straordinaria necessità e urgenza dell'intervento normativo.

È appena il caso di osservare, peraltro, che l'insussistenza dei requisiti, lungi dall'essere sanata dall'intervento della legge di conversione, si traduce – secondo il consolidato orientamento della Corte costituzionale – in vizio della medesima, censurabile nel giudizio di legittimità costituzionale (cfr. da ultimo, Corte cost. sent. n. 171/2007).

**1.3.** Deve poi essere segnalata – sempre sul piano del metodo e della stessa legittimità costituzionale del provvedimento in discorso – l'estrema **eterogeneità delle disposizioni contenute nel Decreto legge**, che sembra contravvenire apertamente alle perplessità più di una volta manifestate dallo stesso **Presidente della Repubblica**. Il Capo dello Stato ha manifestato, con le lettere del 17 giugno 2008, del 9 aprile 2009 e, da ultimo, del 22 febbraio 2011, la propria forte preoccupazione per il **grave vulnus** che deriva al rapporto tra funzione legislativa ed esecutiva dall'utilizzo sistematico di decreti *omnibus* o sostitutivi di atti legislativi parlamentari tipici, così come dall'inserimento in provvedimenti emergenziali di frammenti di riforma sostanziale di settori dell'ordinamento.



**1.4.** Nella consapevolezza dell'eccezionalità della contingenza economica e politica – e ferme restando le perplessità suscitate dal merito delle innovazioni in esame, su cui subito ci si soffermerà – non si può infine fare a meno di notare che sarebbe stata doverosa, anche al fine di alleggerire il *vulnus* agli equilibri costituzionali rappresentato dal ricorso alla decretazione d'urgenza, **la consultazione dei soggetti interessati dalla disciplina contenuta nell'art. 2 ed in primo luogo dell'Avvocatura, oltre che del Consiglio superiore della magistratura.**

## **2. Profili di merito.**

**2.1.** Le sezioni specializzate competenti in materia di proprietà industriale vengono trasformate in sezioni specializzate in materia d'impresa (di seguito denominate anche "tribunale delle imprese").

In particolare, al tribunale delle imprese, saranno devolute le controversie in materia di proprietà intellettuale, le controversie in materia di diritto d'autore e le azioni di classe di cui al codice del consumo (d.lgs. 206/2005), nonché le cause tra soci, da una parte e società per azioni, società in accomandita per azioni e società che le controllano o che ne sono controllate, dall'altra parte, incluse quelle relative a: qualità di socio; trasferimento delle partecipazioni sociali e diritti alle stesse relativi; impugnazione delle deliberazioni e decisioni di organi sociali e soci; azioni contro i membri degli organi sociali; patti parasociali; azioni contro i membri degli organi sociali, il liquidatore, il direttore generale e il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari; cause relative ai rapporti tra società controllate per effetto di particolari vincoli contrattuali con la società controllante; controversie relative al gruppo cooperativo paritetico. La specializzazione degli organi giudicanti ai quali sono devolute le controversie in tema di diritto delle imprese era stata chiesta dagli operatori del settore, già in occasione del dibattito sui progetti di riforma del diritto societario, poi intervenuta nel 2003.

**2.2.** Le ragioni addotte a giustificazione di siffatta scelta stanno nell'esigenza di celerità dei traffici commerciali e nel complesso tecnicismo (si pensi, a mero titolo esemplificativo, alla materia dei bilanci, delle valutazioni aziendali, dei numerosissimi regolamenti emanati dalle Autorità di vigilanza con riferimento a banche e ad emittenti quotati sui mercati regolamentati) delle regole che interessano le imprese. A ciò si aggiunga che la copiosa e incessante produzione normativa tipica di tale materia non consente neppure di orientarsi a chi non ha esperienza e competenze specifiche.

**2.3.** Esistono, nonostante gli intenti di efficientamento della giustizia, molteplici **criticità** nella disciplina recata dall'art. 2 del d.l. che si commenta. Anzitutto, non si comprende per quale ragione il legislatore abbia scelto di devolvere alla giustizia specializzata soltanto le controversie che riguardano taluni tipi sociali e non invece tutte le società regolate dal codice civile<sup>1</sup>.

---

<sup>1</sup> Inoltre, in considerazione della circostanza che le risorse umane disponibili non sono ingenti e spesso non hanno la necessaria preparazione specialistica, si sarebbe potuto prevedere nella composizione delle sezioni specializzate in materia di impresa, la presenza di componenti laici (avvocati in grado di documentare una significativa esperienza professionale nel settore in esame e professori universitari di ruolo nelle materie afferenti al diritto dell'impresa)



Un tentativo di segno analogo era stato fatto in sede disegno di legge delega in materia di società di capitali elaborato dalla c.d. Commissione Mirone (d.d.l. C. 7123/XIII) approvato dal Consiglio dei Ministri il successivo 26 maggio 2000. L'art. 11 della proposta in parola prevedeva una delega a favore del governo per l'adozione di «nuove norme sulla giurisdizione» finalizzate «ad assicurare una più rapida ed efficace definizione dei procedimenti». La disposizione, che istituiva sezioni specializzate presso le Corti di appello, fu poi stralciata dal testo della legge di delega per la riforma del diritto societario n. 366/2001 (c.d. Legge Vietti).

Le ragioni dell'eliminazione della disposizione emergono sia dai lavori parlamentari che dal dibattito dottrinale. Esclusa la possibilità di istituire un vero e proprio Tribunale di commercio alla francese – ossia composto da soli componenti laici – che avrebbe violato il divieto di costituzione di giudici speciali, si ebbe timore anche nei confronti dell'integrazione dei collegi giudicanti dell'opera di togati e non togati, atteso che la vicinanza di tali “esperti” al mondo dell'impresa non poteva escludersi.

Al tempo del dibattito parlamentare – possibile allora, oggi reso difficoltoso dal ricorso al decreto legge - **soltanto le realtà economiche più grandi si dimostrarono favorevoli**. L'Avvocatura<sup>2</sup>, la Magistratura<sup>3</sup> ed una parte del mondo dell'impresa si espressero in senso decisamente opposto all'istituzione di sezioni specializzate presso i tribunali delle città sedi di corte di appello, esprimendo notevoli perplessità. **Si paventava l'allontanamento del servizio giustizia dal territorio, con conseguente minore sensibilità rispetto alle realtà imprenditoriali locali.**

---

<sup>2</sup> Cfr. in proposito la delibera dell'assemblea dei presidenti dei consigli dell'ordine, assunta a Roma il 26 maggio 2000, in *Rass. forense*, 2000, 653 s., richiama analoghe prese di posizione del Consiglio nazionale forense.

In precedenza, il Consiglio nazionale forense, con delibera del 25 febbraio, in *Rass. forense*, 2000, 424 s., ripresa in varie successive dichiarazioni del proprio presidente, aveva, in termini simili, espresso «**la più viva preoccupazione per la evidente e grave compressione che la ventilata riforma porterebbe alle funzioni giurisdizionali di molti tribunali circondariali, anche di importanti città capoluogo di provincia, con conseguente impoverimento che le classi professionali di tali città verrebbero a subire, soprattutto sotto il profilo culturale, dall'attuazione della voluta concentrazione nelle città sedi di corte di appello di un così rilevante flusso di attività giurisdizionale**», non mancando di lamentare che la prospettata riforma avrebbe allontanato i «cittadini utenti» dal «servizio giustizia», i cui presidi sul territorio sarebbero stati «sradicati».

<sup>3</sup> La posizione contraria all'istituzione delle sezioni specializzate è stata espressa dalla maggior parte della magistratura in occasione di congressi e di convegni. In particolare cfr. CIVININI, *La specializzazione del giudice*, in *Questione giustizia*, 2000, 605-628, dove, ivi, 615 s., tra l'altro il rilievo che la specializzazione del giudice è funzionale ad una migliore conoscenza del fatto, attraverso l'acquisizione di conoscenze extragiuridiche, o comunque ad una sua maggior capacità di farsi interprete degli interessi delle categorie interessate da un particolare tipo di contenzioso, ma non per affrontare meglio la *quaestio iuris*: «il diritto è infatti per definizione conosciuto o conoscibile dal giudice (da qualunque giudice) e qualsiasi tentativo di evocare, per settori limitati dell'ordinamento (in specie il diritto commerciale e societario), difficoltà inenarrabili di ricostruzione e interpretazione del sistema, sono destinate a scontrarsi con due dati: il giudice italiano, selezionato per concorso e soggetto solo alla legge, rinviene la sua legittimazione esclusivamente nella sua professionalità e nella sua capacità di conoscere e interpretare il diritto; la complessità crescente dell'ordinamento, nel suo insieme e per singoli settori, è compensata dalla complessità crescente degli strumenti (prima di tutto informatici) di ricerca e di conoscenza del diritto, delle sue fonti, delle interpretazioni date dalla dottrina, delle soluzioni offerte dalla giurisprudenza»; non esistendo «saperi giuridici esoterici o iniziatici», sarebbe anzi utile assicurare la rotazione «non solo per favorire la diffusione del sapere giuridico e innalzare il livello generale della magistratura ma anche per evitare che venga meno la percezione della terzietà del giudice e che questi, troppo sicuro della soluzione in diritto, smetta di ricercare nuove strade, indispensabili per l'evoluzione dell'ordinamento». In senso favorevole alla specializzazione, v., peraltro, RORDORF, *La professionalità dei magistrati: specializzazione ed avvicendamento*, in *Foro it.*, 2000, V, 269-273.



Tali argomenti permangono rispetto all'art. 2 in commento, ed anzi si aggravano per tre ordini di ragioni:

a) sul piano del **metodo** si passa da un disegno di legge delega nel quale il parlamento detta criteri e principi direttivi all'esecutivo, ad un atto di quest'ultimo, il decreto legge, che sottrae la possibilità del confronto, della concertazione e del dibattito sereno;

b) la materia dell' "impresa" viene collocata non già presso i 26 distretti di Corti d'appello ma finanche in **numero minore di uffici**, nella specie in 12 sedi;

c) se all'epoca della proposta Mirone all'istituzione di sezioni specializzate (d.lgs. n. 5/2003) si affiancava altresì un **rito speciale**, oggi – dopo l'abrogazione del processo "commerciale" operata con la l. n. 69/2009 non vi sarebbe alcuna differenza nella trattazione delle controversie in parola.

**2.4. La separazione tra giustizia dei cittadini e giustizia delle imprese, con la creazione di percorsi giudiziari differenti (per competenza geografica, per costo e per scansioni processuali) desta sostanziali dubbi sulla sua piena compatibilità costituzionale. Il contributo unificato è infatti quadruplicato per queste cause.**

L'esistenza di un "Tribunale di commercio" – specializzato ed eventualmente anche integrato da membri laici - non desterebbe in sé particolare scandalo, atteso che l'ordinamento italiano conosceva questa forma di giustizia duale già in epoca anteriore alla legge 5147 del 1888. Ciò che si realizza con il decreto in commento, però, è altro.

Con l'art. 2 viene **radicalmente trasformata una norma, quella sulle sezioni specializzate in proprietà intellettuale, concepita per un contenzioso "d'élite", estremamente limitato nel numero e prevalentemente documentale**. Alle sezioni viene ora attribuito, invece, un contenzioso molto più corposo, che viene sottratto al giudice ordinario, e che comprende ora una vasta congerie di questioni, la cui matrice unitaria è piuttosto discutibile: diritto societario, proprietà intellettuale, *class actions*. Appare, quindi, assai dubbio che sia stata rispettata la *ratio* dell'art. 102, comma secondo, della Costituzione, ove impone che le sezioni specializzate abbiano riferimento a "determinate materie", e dunque a settori dell'ordinamento coerenti e chiaramente delimitati: è ben noto come la Corte costituzionale abbia sviluppato a partire dal 2004 una giurisprudenza particolarmente rigorosa sul concetto di "materia" nel riparto di giurisdizioni, che potrebbe senz'altro applicarsi anche in questa evenienza, *mutatis mutandis*.

**2.5.** La struttura delle sezioni specializzate, in concreto, desta preoccupazioni di non trascurabile entità: esse sono state istituite in forma molto ridotta dal punto di vista numerico e geografico, proprio in relazione alla particolarità del contenzioso su brevetti e marchi. Vi è di più: i dati oggi disponibili indicano un contenzioso in materia brevettuale di alcune centinaia di cause all'anno per tutta Italia, concentrate per più della metà tra Milano e Roma, con grande prevalenza della prima sede. Nel resto del territorio nazionale l'attività delle sezioni specializzate si presenta piuttosto episodica e, di conseguenza, il personale investito di queste funzioni è estremamente limitato. Le cause di proprietà intellettuale non solo sono per la gran parte documentali (prive cioè di una fase istruttoria complessa come quella del contenzioso civile generico) ma presentano una peculiarità tutta propria: i ricorrenti hanno interesse assolutamente prevalente per la tutela inibitoria rispetto ai provvedimenti risarcitori o di altra natura, cosicché una parte cospicua dei procedimenti non va oltre la fase cautelare. L'affidamento a queste sezioni di un contenzioso generale in ambito societario comporterebbe esigenze del tutto diverse, sia sul piano giuridico che



organizzativo, di talché la mera ridenominazione in “sezioni specializzate in materia di impresa” crea un vuoto di tutela, **non essendo queste strutture affatto in grado di gestire il nuovo carico di lavoro**. Dal punto di vista costituzionale è assai discutibile che delle strutture di nicchia, promosse a tribunali “generalisti” in materia commerciale, possano garantire una tutela minima dei diritti, che invece è costituzionalmente garantita dall’art. 24 della Carta fondamentale.

**2.6. Anche nel merito dell’intervento emergono molteplici profili di criticità e pare proprio che l’istituzione di questa sorta di “giustizia di prima classe” sia destinata a rimanere soltanto sulla carta e negli annunci della stampa.**

In primo luogo il grado di specializzazione del magistrato addetto, che poteva essere finora garantito nelle sezioni dedicate alla P.I., si stempera necessariamente se il catalogo delle materie devolute alle sezioni specializzate diviene così ampio ed eterogeneo. Un giudice che ha maturato una specializzazione nel settore del diritto industriale e d’autore, non ne ha necessariamente in quello delle controversie societarie. Analogamente, ed anzi ancor più, tale considerazione vale per le controversie «relative a contratti pubblici di appalto di lavori, servizi o forniture di rilevanza comunitaria in cui sia parte una società di cui al Libro V, Titolo V, Capi V e VI del codice civile, quando sussiste la giurisdizione del giudice ordinario» (lett. i). Balena alla mente l’idea di una **(intollerabile) giurisdizione su base soggettiva**, atteso che nulla muta in relazione alla complessità o alle caratteristiche della controversia per il solo fatto che una delle parti sia una società. D’altronde tale inaccettabile idea è evocata dalla stessa denominazione delle sezioni specializzate, definite “tribunale per le imprese” dalla rubrica della norma.

**2.7.** Per le **azioni di classe** previste dal codice del consumo, poi, la situazione si fa ancora più complessa. In primo luogo qui non c’è nessuna esigenza di specializzazione visto che il novero di diritti che, ai sensi dell’art. 140-*bis* del codice del consumo – possono dar luogo alla *class action* è quanto mai vario. In secondo luogo un’azione – predisposta a favore del consumatore (e migliorata dall’art. 6 dello *Schema* in esame) finisce coll’essere radicata presso un foro spesso particolarmente distante e, soprattutto, con l’imposizione di un aumento del contributo unificato di un quadruplo. E’ di tutta evidenza che si tratta di un’operazione inaccettabile che rende **notevolmente più gravoso il ricorso alla giurisdizione per soggetti deboli, come il consumatore**, ma non solo. Il “socio” – contemplato dalle lettere a e d del secondo comma può ben essere un soggetto individuale e per l’appunto debole che aziona un proprio diritto nei confronti di un colosso economico. **Lo stesso può dirsi con riferimento all’autore che agisca contro un plagio.**

In secondo luogo, è bene ribadirlo, senza norme processuali *speciali* l’impatto in termini di recupero di efficienza e rapidità del processo appare decisamente esiguo. Non si comprende, difatti, come il processo possa divenire più celere soltanto perché viene “spostato” in una sede differente rispetto a quella individuata sulla scorta delle ordinarie regole di competenza. **Non esiste un unico rito speciale per le controversie considerate**: la materia del diritto industriale segue regole processuali sue proprie; così in parte può dirsi per le azioni di classe; non ci sono (più) regole eccezionali per le “controversie societarie”. Questa babele di riti più che rendere più efficiente il processo “dell’impresa” otterrà soltanto l’effetto di peggiorare il funzionamento di quello “industriale”.

Infine, come rilevato, il numero di magistrati addetti a tali sezioni è commisurato all’entità del contenzioso che finora hanno gestito: di nicchia e, dunque, poco numeroso. L’aumento delle competenze non potrà che aggravare il carico degli uffici che, per forza di cose, peggioreranno la



CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE  
PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA  
*Ufficio studi*

propria *performance* anziché migliorarla. A meno che, con successivi provvedimenti non se ne aumenti l'organico: tale misura sarebbe oltremodo inaccettabile atteso lo stato conclamato di sottodimensionamento dei magistrati alla "giustizia civile di massa" denunciato quotidianamente dai presidenti di tribunali e corti di appello "comuni".